

COMUN GENERAL DE FASCIA
Provincia di Trento

Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INVERNALE.

Tra il **COMUN GENERAL DE FASCIA**, con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Strada di Pré de Gejia, 2, C.F. 91016380221, rappresentato dal Procurador pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consei general N. 26-2021 del 13.10.2021, esecutiva a' sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **MOENA** con sede in Moena, Piaz de Sotegrava n. 20, C.F. 00152150223, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 40/7 del 3.11.2021 esecutiva a' sensi di legge;

2. **SORAGA** con sede in Soraga, Stradon de Fascia n. 22, C.F. 00334870227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 20 del 30.11.2021 esecutiva a' sensi di legge;

3. **SAN GIOVANNI DI FASSA – SÈN JAN** con sede in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, Piazza de Comun n. 1, C.F. 02485300228 rappresentato dal Segretario Generale, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 49 del 27.10.2021 esecutiva a' sensi di legge;

4. **MAZZIN** con sede in Mazzin, Strèda Dolomites n. 41, C.F. 00145810222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 27 del 25.11.2021 esecutiva a' sensi di legge;

5. **CAMPITELLO DI FASSA** con sede in Campitello di Fassa, Strèda Dolomites n. 1, C.F. 82000870228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 29 del 4.11.2021 esecutiva a' sensi di legge;

6. **CANAZEI** con sede in Canazei in Piaz Marconi, 3, C.F. 00148590227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° 44 del 17.11.2021 esecutiva a' sensi di legge;

Premesso che lo Statuto del Comun general de Fascia, approvato con Legge Provinciale n. 1 del 10 febbraio 2010, ha previsto:

- all'art. 4 rubricato "Trasferimento volontario di funzioni" che " Il Comun general de Fascia, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, esercita, oltre a quelle di cui all'articolo 3, le funzioni e svolge i compiti e le attività che saranno trasferiti volontariamente dai comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.". "Le predette funzioni, i compiti e le attività saranno organizzate dal Comun general in modo da favorire anche la crescita civile ed economico-sociale della popolazione, da rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comun general de Fascia avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale.".

- all'art. 5 rubricato "Norme generali per la gestione dei servizi pubblici" che "Il Comun general de Fascia definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni pubbliche da garantire su tutto il territorio, nel rispetto dei livelli minimi definiti dalla Provincia, e verifica i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati nei modi stabiliti da questo statuto." "Il Comun general esercita le funzioni di autorità regolatrice dei servizi pubblici ad esso conferiti. Compete al Consei general la scelta delle forme di gestione, la determinazione delle tariffe e dei livelli di servizio, l'approvazione della carta dei servizi e di ogni altra forma di tutela dei cittadini e degli altri soggetti.

Premesso inoltre che con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1408/2019 sono stati approvati i nuovi ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 13 e 13bis della L.p. 3/2006 in sostituzione di quelli approvati con deliberazione n. 388/2013 sostituendo la tabella allegata all'intesa sottoscritta in data 27 marzo 2013 attraverso scambio di corrispondenza ad esito approvazione della citata deliberazione, individuando per i servizi di trasporto pubblico locale urbano tra i servizi invernali l'ambito territoriale della Valle di Fassa (Comun General de Fascia, Moena, Mazzin, Soraga, San Giovanni di Fassa, Campitello di Fassa e Canazei).

Dato atto che su conforme volontà di tutti i Comuni della Valle di Fassa espressa nell'approvare il testo della presente convenzione da parte dei singoli Consiglio Comunali, nonché dal Consei di Ombolc nella seduta del 4.10.2021, è quindi ora possibile, in attuazione dello Statuto del Comun general de Fascia sopra richiamato, provvedere al trasferimento della funzione dai Comuni al Comun general de Fascia in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale**.

Viste le disposizioni di cui all'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni della Val di Fassa ed il Comun general de Fascia, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comun general de Fascia, al fine di trasferire della funzione comunale in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale**, in attuazione del disposto di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto del Comun general de Fascia.

ART. 2 - FUNZIONE TRASFERITA -

I Comuni trasferiscono al Comun general de Fascia la propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico necessario per collegare i paesi della valle per il periodo indicato all'articolo 9. Il servizio di trasporto urbano turistico invernale può comprendere anche il collegamento con singole località della valle, ed i punti di partenza degli impianti a fune.

Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione invernale. L'eventuale istituzione e/o gestione di trasporti pubblici all'interno del territorio dei singoli Comuni rimane di competenza di questi ultimi.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto il Comun general de Fascia diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili, che il Comun general de Fascia sarà libero di gestire in proprio o tramite affidamento a terzi.

Il Comun general de Fascia potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni di Fassa si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

La quota che si assume quale limite di spesa garantito a carico dei Comuni di Fassa, l'importo di **euro 360.000,00** così ripartiti:

- 50 % in base alle presenze turistiche dell'anno precedente;
- 50% in base alla popolazione residente al primo gennaio dell'anno in cui inizia il servizio

invernale.

L'importo così determinato è comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita e in particolare del servizio di mobilità turistica invernale denominato "skibus".

Qualora sorgessero nuove o maggiori o diverse esigenze per la gestione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale i Comuni potranno trasferire maggiori risorse al Comun general de Fascia previo apposito stanziamento nei bilanci degli Enti aderenti alla Convenzione.

Le maggiori o diverse esigenze per la gestione del servizio pubblico di trasporto urbano turistico invernale rispetto al servizio già approvato dal Consei general verranno concordate tra i Comuni nell'ambito del Consei di Ombolc e assunte dal Consei de Procura del Comun general de Fascia.

Il C.g.F., quale Ente titolare della funzione trasferita, è autorizzato alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche.

L'ammontare dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 6.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dal Comun general de Fascia per finanziare ulteriori interventi nel settore del trasporto pubblico previa consultazione di cui al successivo art. 6.

ART. 5 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI -

Il Comun general de Fascia presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 6, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare al Comun general de Fascia i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, il Comun general de Fascia diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla

presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente il Comun general de Fascia provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati al Comun general de Fascia sullo specifico fondo dei servizi comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e il Comun general de Fascia, è assicurata dal Consei di Ombolc, organo previsto dalla L.P. n.1/2010.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione del Consei di Ombolc, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante la funzione trasferita.

Il Consei di Ombolc approverà, prima dell'attivazione del servizio invernale: gli orari, le tariffe e le tratte del servizio stesso.

Il Comun general de Fascia è tenuto, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa alla funzione trasferita.

ART. 7 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 8 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 6. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 9 - DURATA -

La presente convenzione ha la durata di anni cinque e potrà essere rinnovata per uguale periodo previa espressione di volontà da parte dei Consigli comunali dei Comuni e dal Consei

general del Comun general de Fascia.

Art. 10 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 11 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in data 1 dicembre 2021.

Il Procurador del Comun general de Fascia – Giuseppe Detomas (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Moena – Alberto Kostner (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Soraga – Valerio Pederiva (firmato digitalmente)

Il Segretario del Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan – Luigi Chiocchetti (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Mazzin – Fausto Castelnuovo (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa – Ivo Bernard (firmato digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Canazei – Giovanni Bernard (firmato digitalmente)